

Gaetano **Petrelli**

---

**DIVIETO DI SOSTITUZIONE  
FEDECOMMISSARIA,  
ISTITUTI AFFINI  
E AUTONOMIA PRIVATA**

---





Gaetano Petrelli

---

**DIVIETO DI SOSTITUZIONE  
FEDECOMMISSARIA,  
ISTITUTI AFFINI  
E AUTONOMIA PRIVATA**

---

ISBN 9788828863977

The FSC logo consists of the letters 'FSC' in a bold, sans-serif font, centered within a light gray rectangular box with a thin black border.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2025  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO - [www.lefebvrejuffre.it](http://www.lefebvrejuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Stampato da Grafica Veneta S.p.a. - Trebaseleghe (PD)

*A mia madre*



# INDICE SOMMARIO

## INTRODUZIONE

I.	Il divieto delle sostituzioni fedecommissarie allo stato dell'elaborazione dottrinale. Valutazione critica e rilievi metodologici . . . . .	1
II.	<i>Segue</i> : individuazione delle ipotesi di lavoro . . . . .	11

## Parte Prima

### CENNI STORICI E DI DIRITTO COMPARATO

#### CAPITOLO 1

#### LE SOSTITUZIONI FEDECOMMISSARIE NELLA STORIA E NEL DIRITTO COMPARATO

1.1.	Introduzione storica all'istituto della sostituzione fedecommissaria. Il diritto romano . . . . .	17
1.2.	Sostituzioni fedecommissarie e fedecommissi di famiglia nel diritto comune . .	24
1.3.	Le <i>substitutions fidéicommissaires</i> nella storia del diritto francese, dall' <i>ancien régime</i> al <i>code Napoléon</i> . . . . .	39
1.4.	<i>Libéralités graduelles</i> e <i>libéralités résiduelles</i> nella riforma del diritto successorio francese . . . . .	59
1.5.	<i>Nacherbschaft</i> e <i>Nachvermächtnis</i> in Germania . . . . .	68
1.6.	<i>Fideikommissarische Substitutionen</i> , <i>Nacherbschaften</i> e <i>Besitznachfolgerechte</i> in Austria. . . . .	84
1.7.	Le sostituzioni fedecommissarie in Svizzera . . . . .	94
1.8.	Le <i>sustituciones fideicomisarias</i> in Spagna . . . . .	102
1.9.	Fedecommissi, <i>entail</i> e <i>strict settlement</i> anglosassone. . . . .	109
1.10.	Le legislazioni italiane preunitarie . . . . .	116
1.11.	Il codice civile italiano del 1865 . . . . .	125
1.12.	Dal codice civile del 1942 alla riforma del diritto di famiglia . . . . .	132
1.13.	Bilancio dell'indagine storica e comparatistica . . . . .	141

**Parte Seconda**

**IL DIVIETO DI SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E GLI ISTITUTI AFFINI**

CAPITOLO 2

**FONDAMENTO, MORFOLOGIA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

2.1. Caratteri identificativi dei fedecommissi tra struttura e funzione. Fattispecie e disciplina nelle sostituzioni ammesse e in quelle vietate. . . . .	151
2.2. Le originarie ragioni ideologiche, politiche ed economiche dell'abolizione dei fedecommissi, e il loro progressivo superamento . . . . .	170
2.3. Fondamento attuale del divieto di sostituzione fedecommissaria: <i>a)</i> l'inadeguata giustificazione causale della trasmissione successiva della ricchezza a titolo genericamente liberale . . . . .	177
2.4. <i>b)</i> il rilievo attribuito alla morte o premorienza dell'istituto ( <i>ordo successivus</i> ) . . . . .	191
2.5. <i>c)</i> la c.d. « immobilizzazione » dei beni o del patrimonio dell'istituto . . . . .	210
2.6. <i>Segue:</i> la capacità di succedere o di ricevere per donazione del sostituito . . . . .	237
2.7. La sostituzione fedecommissaria nelle successioni testamentarie, nelle donazioni e nelle altre liberalità tra vivi come istituto unitario . . . . .	241
2.8. <i>Segue:</i> la disciplina delle sostituzioni fedecommissarie nelle donazioni . . . . .	254
2.9. <i>Segue:</i> estraneità del divieto dei fedecommissi ai negozi tra vivi con causa non liberale. . . . .	259
2.10. Lasciti e donazioni a persone giuridiche o altri enti in qualità di istituiti in un fedecommissario . . . . .	268
2.11. Trasmissione automatica dei beni al sostituito e « realtà » del vincolo fedecommissario: la sostituzione come speciale congegno di tipo condizionale . . . . .	275
2.12. Il sostituito come successore <i>mortis causa</i> del testatore, e avente causa dall'istituto nella titolarità del patrimonio separato. Implicazioni sistematiche e di disciplina . . . . .	286
2.13. I divieti di usufrutto successivo e di rendite successive: origini storiche e <i>ratio</i> complessiva dell'art. 698 c.c . . . . .	299
2.14. <i>Segue:</i> la <i>ratio</i> specifica del divieto di usufrutto successivo . . . . .	328
2.15. <i>Segue:</i> il divieto di rendite successive e la sua <i>ratio</i> , tra carattere meramente obbligatorio del vincolo e causa liberale . . . . .	336
2.16. <i>Segue:</i> le rendite successive o perpetue per scopi specifici di utilità pubblica o sociale . . . . .	350
2.17. L'oggetto delle sostituzioni fedecommissarie, con particolare riferimento ai beni mobili . . . . .	363
2.18. I fedecommissi con efficacia obbligatoria. Conclusioni sul fondamento del divieto dei fedecommissi nel vigente diritto italiano . . . . .	373
2.19. Il problema dell'interpretazione estensiva delle ipotesi consentite di sostituzione fedecommissaria . . . . .	393
2.20. Illiceità o illegalità dei fedecommissi vietati, tra ordine pubblico, norme imperative e norme cogenti. . . . .	403

2.21. Il regime giuridico della nullità dei fedecommissi vietati . . . . .	421
2.22. La conferma o volontaria esecuzione dei fedecommissi nulli . . . . .	427

CAPITOLO 3

**DELIMITAZIONE DEI FEDECOMMESSI RISPETTO AI FENOMENI AFFINI**

3.1. Il problema della frode al divieto di sostituzione fedecommissaria . . . . .	443
3.2. La disposizione separata di usufrutto vitalizio e nuda proprietà . . . . .	461
3.3. La donazione con patto di reversibilità a favore di terzi . . . . .	482
3.4. La condizione testamentaria di premorienza dell'istituto ( <i>si praemoriatur</i> ). . . . .	505
3.5. Le disposizioni testamentarie plurime alternativamente condizionate alla premorienza del primo istituito . . . . .	516
3.6. Le disposizioni plurime alternativamente condizionate alla costituzione di una nuova famiglia o alla relativa crisi, e la presunta illiceità delle condizioni idonee a incidere sulla libertà personale dell'istituto . . . . .	531
3.7. La condizione <i>si sine liberis decesserit</i> . . . . .	542
3.8. La sostituzione <i>de residuo</i> . . . . .	550
3.9. Il diritto di accrescimento per il caso di premorienza <i>post adquisitum emolumentum</i> . . . . .	580
3.10. Il <i>modus</i> testamentario o donativo da adempiersi dopo la morte dell'onerato . . . . .	615
3.11. Il divieto testamentario o convenzionale di alienare e la condizione risolutiva per il caso di alienazione. . . . .	627
3.12. L'esclusione, limitazione o regolamentazione della facoltà di disporre <i>mortis causa</i> dell'istituto, e i negozi diretti a regolamentare l'altrui successione . . . . .	666
3.13. Sostituzioni fedecommissarie e disposizioni fiduciarie. . . . .	683
3.14. Sostituzioni fedecommissarie e destinazione di beni a uno scopo: vincoli disciplinati dall'art. 2645-ter c.c. e trust . . . . .	696
3.15. Riflessi dei divieti dei fedecommissi sulla disciplina applicabile a vincoli di destinazione atipici e trust . . . . .	732
3.16. Sostituzione fedecommissaria e fondazione. . . . .	742

**Parte Terza**

**DISCIPLINA DEI VINCOLI FEDECOMMISSARI E CONDIZIONALI**

CAPITOLO 4

**LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE NELLA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E NELLE FATTISPECIE CONDIZIONALI**

4.1. Introduzione. Il necessario coordinamento della disciplina della sostituzione fedecommissaria con quella delle fattispecie condizionali. . . . .	767
4.2. Le situazioni giuridiche dell'istituto e del proprietario risolubile . . . . .	775
4.3. Le situazioni giuridiche del sostituto e del titolare di aspettativa condizionale . . . . .	796

4.4. Il regime di « alienabilità condizionata » dei beni: evoluzione storica e inquadramento del problema nel diritto vigente. L'alienazione del « diritto risolubile » .	812
4.5. L'alienazione del diritto di piena proprietà, consentita previa autorizzazione giudiziale (o notarile), e la surrogazione reale . . . . .	832
4.6. L'alienazione del diritto di piena proprietà, consentita dal titolare dell'aspettativa o dal disponente . . . . .	847
4.7. <i>Segue</i> : la disciplina degli atti di alienazione indebitamente compiuti . . . . .	851
4.8. Il regime di inespropriabilità dei beni da parte dei creditori personali dell'istituto e del proprietario risolubile. . . . .	857
4.9. La responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari, e dei debiti contratti per la gestione dei beni . . . . .	869
4.10. Regole di opponibilità e pubblicità legale. . . . .	874
4.11. <i>Segue</i> : la disciplina dei conflitti circolatori . . . . .	889
4.12. I diritti dei legittimari: azione di riduzione, divieto di pesi e condizioni e cautela sociniana . . . . .	899

CAPITOLO 5

**FEDECOMMESSI E TRUST NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

5.1. La disciplina internazionalprivatistica della sostituzione fedecommissaria. Evoluzione storica del diritto interno e disciplina europea . . . . .	917
5.2. La sostituzione fedecommissaria come trust « amorfo » agli effetti della convenzione dell'Aja sui trust. Conseguenze sulla determinazione della legge applicabile. . . . .	926
<i>Conclusioni</i> . . . . .	939
<i>Indice degli autori</i> . . . . .	949
<i>Indice analitico</i> . . . . .	971

## INTRODUZIONE

**SOMMARIO:** I. Il divieto delle sostituzioni fedecommissarie allo stato dell'elaborazione dottrinale. Valutazione critica e rilievi metodologici. — II. *Segue:* individuazione delle ipotesi di lavoro.

### I. Il divieto delle sostituzioni fedecommissarie allo stato dell'elaborazione dottrinale. Valutazione critica e rilievi metodologici.

Chi si accinga a intraprendere lo studio delle sostituzioni fedecommissarie (o fedecommissi <sup>(1)</sup>) nell'ordinamento giuridico italiano, si imbatte in un'opinione unanimemente condivisa: l'istituto costituisce retaggio di espe-

---

(1) Nella maggior parte della letteratura, i termini « fedecommissario » e « sostituzione fedecommissaria » sono impiegati come sinonimi (così, ad esempio, RICCA, *Fedecommissario (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, Milano 1968, p. 114).

PIRAS, *La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano*, Milano 1952, p. 7, evidenzia come sul piano storico l'espressione « sostituzione fedecommissaria » designasse la sostituzione di primo grado, mentre invece il termine « fedecommissario » indicava la sostituzione c.d. graduale, duratura per diverse generazioni o addirittura perpetua (in questo senso v. anche DURANTE, *Fedecommissario*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma 1989, p. 1). Nel diritto moderno, invece, secondo Piras la prima espressione designerebbe « una particolare vicenda complessa », mentre il secondo termine indicherebbe il « complesso patrimoniale » oggetto di tale vicenda, ovvero l'atto di disposizione che vi dà origine.

Per PACIFICI-MAZZONI, *Trattato delle successioni*, III, in *Il codice civile italiano commentato*, VII, Torino 1929, p. 389, se « l'obbligo di rendere debba dal gravato eseguirsi al tempo della sua morte, la disposizione costituisce ciò che nel nostro diritto chiamasi, in senso speciale, sostituzione fedecommissaria. Donde risulta che ogni fedecommissario condizionale in senso romano, non costituisce necessariamente una sostituzione fedecommissaria ». Secondo CASULLI, *Sostituzione ordinaria e fedecommissaria*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino 1970, p. 976, l'impiego del termine « fedecommissario » non sarebbe corretto al fine di menzionare l'istituto disciplinato dall'art. 692 c.c., riferendosi esso all'istituto di diritto romano, che non comportava un obbligo di restituzione dei beni collegato necessariamente al momento della morte dell'istituto. Anche COIN-DELISLE, *Examen doctrinal d'arrêts sur les substitutions*, in *Revue critique légis. et jurispr.*, 1856, pp. 299 ss., 304 ss., rammentava come in diritto comune l'espressione « sostituzione fedecommissaria » fosse stata impiegata proprio per distinguere le fattispecie operanti al momento della morte dell'istituto dai fedecommissi condizionali, operanti in un momento diverso.

rienze storiche superate, è privo di rilievo attuale e risulta perciò confinato in un ambito estremamente circoscritto <sup>(2)</sup>; è quindi un istituto di diritto eccezionale, privo di rilievo sistematico. La relativa definizione, sul piano dogmatico, continua ad essere operata sulla base di una classificazione scolastica, tralaticciamente riproposta: duplice vocazione, *ordo successivus* ed obbligo di conservare per restituire identificano la fattispecie, la quale viene radicalmente contrapposta a fenomeni più moderni e attuali — come il trust — rispetto a cui vengono accentuate le differenze e trascurate le affinità, così impedendo il corretto inquadramento sistematico della portata e del significato del divieto dei fedecommissi nell'ordinamento giuridico italiano. Il problema è, innanzitutto, metodologico: prigioniera dei dogmi e di un concettualismo che in questa materia è particolarmente accentuato <sup>(3)</sup>, la

---

Per COSATTINI, *Sostituzione fedecommissaria*, in *Nuovo dig. it.*, XII, 1, Torino 1940, p. 639, l'espressione « sostituzione fedecommissaria » indica sia l'insieme delle due disposizioni (a favore, rispettivamente, dell'istituto e del sostituito), ovvero solo la seconda di esse.

Invece, secondo D'AVANZO, *Delle successioni*, II, Firenze 1941, p. 745 ss., l'espressione « sostituzione fedecommissaria » sarebbe impropria, essendo più esatto per definire la fattispecie di cui agli artt. 692 ss. c.c. il termine « fedecommissario ».

Per GIARDINO, *Il fedecommissario, oggi*, in *Riv. not.*, 1970, p. 32, per il diritto romano si deve parlare propriamente di « fedecommissario », mentre nel diritto moderno i due termini « in pratica si equivalgono » (in quest'ultimo senso anche DURANTE, *Fedecommissario*, *loc. cit.*).

Altri infine — pur impiegando il termine « fedecommissario » — nota come sia « più precisa » l'espressione « sostituzione fedecommissaria »: FURITANO, *La sostituzione fidecommissaria nel sistema del codice vigente*, in *Foro sic.*, 1946, p. 3, nota 1.

Nel presente lavoro, le due espressioni verranno impiegate privilegiando il termine « fedecommissario » quando si tratterà di individuare il *genus* comprensivo sia delle sostituzioni *ex art. 692 c.c.*, sia degli usufrutti successivi e delle disposizioni a effetti solamente obbligatori — rendite successive, legati a effetti obbligatori, ecc. — comunque ricadenti nell'area del divieto (su questi ultimi v. *infra*, il § 2.18).

<sup>(2)</sup> Secondo la relazione al progetto Falcucci di riforma del diritto di famiglia (D.D.L. n. 41, presentato alla presidenza del Senato il 25 maggio 1972), l'abrogazione della sostituzione fedecommissaria, ivi prevista, trovava la propria motivazione nel fatto che « le linee ispiratrici di tale istituto vanno ricercate ... in una concezione patriarcale ed essenzialmente rurale della vita economica della famiglia, avulsa dall'odierna realtà sociale e già ritenuta superata dalla legislazione liberale dell'800 ... il mantenimento in vigore di siffatta figura non sembra abbia oggi alcuna ragion d'essere » (AMATO-MARINARO, *La nuova sostituzione fedecommissaria*, Napoli 1979, p. 12). Analogamente CASULLI, *Sostituzione ordinaria e fedecommissaria*, *cit.*, p. 981.

<sup>(3)</sup> Quella praticata dalla dottrina, in materia di fedecommissi, è una vera e propria inversione di metodo (da tempo stigmatizzata, a partire dalla *Interessenjurisprudenz* e da Philip Heck): si continua a riproporre l'elencazione tradizionale dei requisiti delle sostituzioni fedecommissarie (duplice chiamata, ordine successivo, obbligo di conservare per restituire) e sulla base di essa si includono o si escludono dal novero delle fattispecie proibite determinati istituti, senza tener conto dell'evoluzione normativa intervenuta, e delle risultanze del diritto

dottrina ha trascurato il dato positivo e la ricostruzione sistematica, sulla base di esso, della disciplina effettivamente vigente.

All'estero, l'istituto appare viceversa vivo e vitale: ne costituiscono importante testimonianza gli ordinamenti della tradizione germanica e financo la recente legislazione francese, in cui si riscontra un impiego abbastanza diffuso dell'istituto, a fronte di esigenze « socialmente tipiche » che trovano la propria ragion d'essere anche a fronte dell'evoluzione dei modelli familiari <sup>(4)</sup>. A bilanciare il soddisfacimento delle richiamate esigenze con la libera circolazione dei beni e la possibilità di un loro utilizzo a garanzia del credito, limitazioni di ordine temporale (*rules against perpetuities*) sono presenti in tutti gli ordinamenti esaminati.

Nella prassi italiana, la sostituzione fedecommissaria — vietata dal legislatore del 1865, poi riammessa in ambito familiare e limitatamente alle sostituzioni di primo grado con il codice civile del 1942, e quindi drasticamente ridimensionata dalla riforma del diritto di famiglia — ha subito un innegabile declino negli ultimi due secoli, le cui cause sono da rinvenirsi non solo nei divieti legislativi (che pure hanno consentito, a intervalli, discreti ambiti di manovra), ma anche in un insufficiente approfondimento da parte della dottrina, e non da ultimo nel penalizzante trattamento fiscale dell'istituto <sup>(5)</sup>.

Vi è, d'altronde, una certa confusione in merito all'individuazione del fondamento del divieto statuito dall'art. 692, comma 5, del codice civile, generalmente individuato — non esattamente, come si vedrà — nell'esigenza di non ostacolare la circolazione dei beni e di tutelare libertà di testare del soggetto istituito. Già l'individuazione di un duplice fondamento del divieto è fonte di equivoci e fraintendimenti: la dottrina che, implicitamente o esplicitamente, aderisce a questa impostazione non riesce a ricavarne conclusioni logicamente e sistematicamente coerenti quando si tratta di affrontare i problemi di disciplina dell'istituto: non è, infatti, possibile — se i due aspetti vengono considerati cumulativamente — affermare la nullità delle fattispecie nelle quali sia ravvisabile il contrasto con uno soltanto dei due principi. Per limitarsi a due esempi: se davvero la libertà di circolazione dei

---

positivo. Cfr. al riguardo LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano 1966, pp. 22 ss., 73 ss.; PUGLIATTI, *Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, in AA.VV., *La polemica sui concetti giuridici*, Milano 2004, p. 17. Sulla dannosità di alcuni concetti dogmatici nell'interpretazione del diritto, cfr. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, Milano 1962, p. 122; M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, Torino 2006, p. 168.

<sup>(4)</sup> Cfr. *infra*, i §§ 1.4 e seguenti.

<sup>(5)</sup> GIARDINO, *Il fedecommissario, oggi*, cit., p. 76, parla di « assurdo, illogico e vessatorio trattamento fiscale » (cfr. oggi l'art. 44 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sul quale v. *infra*, il § 3.5).

beni fosse un principio di ordine pubblico, dovrebbero essere nulle anche le sostituzioni destinate a operare in un momento diverso dalla morte dell'istituto; per converso, la tutela assoluta della libertà di testare dovrebbe condurre a un giudizio di invalidità anche delle sostituzioni con le quali venga attribuita all'istituto totale libertà di alienare e di disporre a causa di morte, ma allora non si comprenderebbe il perché del rilievo preponderante normalmente assegnato al c.d. obbligo di conservare per restituire. D'altra parte, il superamento delle ragioni politiche e ideologiche che avevano portato alla soppressione delle sostituzioni fedecommissarie all'epoca della rivoluzione francese, in una con l'evoluzione dei principi dell'ordinamento, ha talvolta condotto a conclusioni scettiche in ordine all'odierna permanenza di un'attuale *ratio* del divieto: e in effetti lo studioso non può non porsi — quantomeno *de iure condendo* — il problema di quale senso abbia, oggi, il divieto di sostituzione fedecommissaria in un contesto normativo che è profondamente mutato rispetto a quello di due secoli fa.

Analoga confusione di idee si riscontra nell'inquadramento di fattispecie « di confine », con particolare riferimento ai divieti di usufrutto successivo e di rendite successive, al fedecommesso *de residuo*, alle disposizioni plurime alternativamente condizionate alla premorienza del primo istituito. Riguardo ad esse, l'assenza di consapevolezza sistematica ha dato luogo a un approccio casistico, con contestuale e contraddittorio richiamo di opposti principi, e con l'inevitabile conseguenza di una babele di esiti interpretativi anche a livello giurisprudenziale. Emerge, da tutto ciò, l'esigenza di un adeguato approfondimento del *rilevato sistematico* del divieto dei fedecommissi nel vigente ordinamento.

Inoltre la dottrina, pur nella generale consapevolezza della rilevanza della storia dell'istituto — a partire dal diritto romano e dal diritto comune — non ha adeguatamente approfondito lo studio dei precedenti storici degli artt. 692 ss. c.c., ai quali vengono generalmente effettuati solo rapidi cenni, e soprattutto dei singoli profili di disciplina: è mancata, ad esempio, quasi del tutto nella nostra dottrina civilistica l'analisi delle singole disposizioni dedicate alle c.d. sostituzioni permesse nel codice napoleonico <sup>(6)</sup> e nelle legislazioni preunitarie <sup>(7)</sup>. Spesso, la mancata conoscenza delle origini

---

<sup>(6)</sup> Si tratta della disciplina contenuta negli artt. 1048 ss. del *code civil*, ora modificata dalla riforma delle successioni del 2006, operata con *Loi* n. 2006-728 del 23 giugno 2006, ma tuttora applicabile alle successioni aperte entro il 31 dicembre 2006.

<sup>(7)</sup> Su cui v. *infra*, il § 1.3.

storiche di alcune disposizioni legislative è stata alla radice di veri e propri fraintendimenti <sup>(8)</sup>.

Spicca, ancora, l'assenza pressoché totale di indagini comparatistiche volte a rinvenire nelle esperienze straniere, con approccio funzionale, gli spunti necessari a un'adeguata comprensione della disciplina nazionale: approfondimenti tanto più necessari, alla luce del fatto che alcune codificazioni europee — segnatamente, quelle francese, austriaca, tedesca e svizzera — hanno esercitato un'influenza importante, sia pur diversamente graduata, sull'elaborazione della disciplina italiana. Un'analisi comparatistica di tipo funzionale consente, inoltre, di riscontrare l'attualità delle esigenze che sono alla base delle discipline straniere delle sostituzioni fedecommissarie, e di valutare quali soluzioni offra oggi l'ordinamento italiano — pur a fronte del divieto sancito dall'art. 692, comma 5, c.c. — e quali delle suddette esigenze possano essere soddisfatte mediante il ricorso a istituti « affini », senza il rischio di incorrere nel suddetto divieto. In quest'ottica, anche le soluzioni adottate in ordinamenti diversi da quelli storicamente vicini a quello italiano — il riferimento è, tra l'altro, ai sistemi giuridici anglosassoni — possono essere proficuamente esaminate ai fini di una migliore comprensione della disciplina interna.

Gli istituti che — con diverse forme e strutture — sono riconducibili al *genus* dei fedecommissi si collocano nel contesto del più generale fenomeno delle destinazioni di beni a uno scopo o a favore di determinati soggetti, di grande attualità e oggetto di studio e approfondimento anche per la sua importanza nel contesto familiare: basti pensare al ruolo svolto dai trust nelle recenti esperienze di molti ordinamenti di *civil law*, tra cui l'Italia. Si rinvengono non trascurabili assonanze anche nella dimensione patologica dei richiamati istituti: alle frodi che hanno costellato, nei secoli, l'esperienza applicativa delle sostituzioni fedecommissarie, e che hanno costituito ragione non secondaria delle critiche e poi dell'abolizione (o del deciso ridimensio-

---

<sup>(8)</sup> Per fare solo un esempio, il rinvio oggi effettuato dall'art. 795 c.c. — nell'ambito della disciplina delle donazioni — all'intera disciplina delle sostituzioni fedecommissarie dettata in materia di successioni, non può essere compreso se non si prende atto dell'originaria regolamentazione unitaria contenuta nelle regie costituzioni piemontesi del 1770, poi sdoppiata con l'introduzione nel codice albertino — per mere ragioni di tecnica legislativa — di una norma di rinvio: l'intera disciplina riguardante i fedecommissi — ivi comprese le norme, originariamente antielusive, oggi contenute negli artt. 698 e 699 c.c. — venne all'epoca inserita nella *sedes materiae* delle successioni a causa di morte, mentre nell'ambito del titolo dedicato alle donazioni veniva effettuato ad essa un semplice rinvio (successivamente riprodotto, con tecnica identica, nel codice civile del 1865 e quindi in quello del 1942). Di tale unitarietà di disciplina — perdurante ancor oggi — e dell'ampia portata del rinvio effettuato in tema di donazioni si sono perse però le tracce nelle indagini dottrinali: cfr. *infra*, il § 2.13.

namento) dell'istituto, fanno significativo riscontro gli abusi perpetrati in tempi recenti mediante trust e vincoli di destinazione, e le relative reazioni dottrinali e giurisprudenziali <sup>(9)</sup>. In entrambi i casi, la condivisibile esigenza di contrastare gli abusi perpetrati ha spesso condotto — anche in conseguenza di immotivati pregiudizi dogmatici — a disconoscere l'effettiva portata e la piena legittimità dei più recenti fenomeni destinatori; la tensione fra le esigenze, vecchie e nuove, che stanno alla base dei fenomeni di destinazione patrimoniale da un lato, e le necessità del credito e della libera circolazione dei beni dall'altro, si riscontrano oggi come ieri e sono spesso alla base di accese controversie interpretative. Da tale tensione sono derivati, a titolo esemplificativo, i dubbi sulla trascrivibilità del trust <sup>(10)</sup>; le ingiustificate interpretazioni restrittive circa la portata applicativa dell'art. 2645-ter c.c. <sup>(11)</sup>, o sull'ambito degli interessi meritevoli di tutela a tal fine rilevanti <sup>(12)</sup>; o ancora, le posizioni di chiusura in relazione a vincoli di destinazione e trust autodichiarati <sup>(13)</sup>. L'approfondimento della *ratio* del divieto *ex art.* 692, ultimo comma, c.c. nell'ambito di una più ampia riflessione sistematica, assiologica, storica e comparatistica, consente di meglio comprendere i contorni della disciplina dei nuovi vincoli di destinazione, e di ricavare nuova linfa dall'esperienza storica dei fedecommessi, la quale ha

<sup>(9)</sup> Sui quali cfr. PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Riv. not.*, 2020, p. 1091 ss.

<sup>(10)</sup> Per il dibattito — peraltro da ritenersi superato, stante l'ormai pacifica trascrivibilità del trust — cfr. soprattutto PICCOLI, *Troppi timori in tema di trascrivibilità del « trust » in Italia*, in *Notariato*, 1995, p. 616; GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista « non vivente » su trust e trascrizione)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 11, ed in *Studi in onore di P. Schlesinger*, II, Milano, 2004, p. 895; ID., *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1247; ID., *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 953, ed in *Riv. not.*, 2002, p. 1107; M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1159, ed in *Trusts*, 2002, p. 169; ID., *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto-dichiarato*, in *Notariato*, 2002, p. 385; GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 257; ID., *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aia*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 919; ID., *Trust e trascrizione*, in *Trusts*, 2002, p. 346; A. PALAZZO, *Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust*, in *Trusts*, 2002, p. 337; LA PORTA, *I « formanti dell'ordinamento giuridico »*. *Il diritto anglosassone e l'iperuranio (piccola e gioiosa reazione ad un articolo di Francesco Gazzoni su trust e trascrizione)*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, Milano 2004, p. 115; GAZZONI, *Trattato della trascrizione*, I, 1, Torino 2012, p. 467.

<sup>(11)</sup> Sulle quali v. da ultimo PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, cit., p. 1091 ss.

<sup>(12)</sup> PETRELLI, *op. ult. cit.*, p. 1114 ss.

<sup>(13)</sup> PETRELLI, *op. ult. cit.*, p. 1120 ss.

indubbiamente assolto a un'importante funzione sociale in passato e ancor oggi può fornire importanti strumenti euristici ed ermeneutici, oltre a specifici ausili sul piano applicativo. L'analisi funzionale dei singoli profili disciplina rivela assonanze insospettabili tra antica e nuova struttura e funzione degli istituti: gran parte dei problemi oggi affrontati — anche a causa della scarna disciplina rinvenibile nei moderni codici — era già nota agli antichi interpreti e legislatori, e da essi spesso risolta in modo soddisfacente. Nel contempo, occorre prendere atto che il fenomeno in esame è sempre stato, ed è tuttora in larga parte governato dall'autonomia privata (lo stesso avviene per il trust e per i vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*): una volta individuate le *rationes* che stanno alla base del generale divieto dei fedecommissi, è all'autonomia privata che occorre fare riferimento per verificare come le esigenze sociali ed economiche che l'istituto soddisfa in altri ordinamenti possono essere realizzate nel diritto italiano senza infrangere il medesimo divieto.

L'inadeguato approfondimento delle implicazioni sistematiche del divieto dei fedecommissi riguarda anche il confronto con altri istituti civilistici <sup>(14)</sup>: in particolare, il raffronto con le disposizioni condizionate è generalmente operato, anch'esso in maniera tralaticia e formalistica, contrapponendovi la sostituzione fedecommissaria soprattutto alla luce della ricorrenza o meno della retroattività dei relativi effetti giuridici: approccio però rifiutato come insoddisfacente dalla dottrina più sensibile. Parimenti, è finora mancato un serio approfondimento dei rapporti tra i fedecommissi e l'istituto del *modus*, come pure un'adeguata comparazione con il fenomeno delle fondazioni, in merito alle quali l'inesatta ricostruzione dei principi sottostanti all'art. 699 c.c. ha spesso condotto gli interpreti a impostare il raffronto tra fedecommissi e fondazioni su presupposti errati, che non tengono conto delle importanti differenze sia strutturali che funzionali tra i due istituti, e che perciò conducono a esiti interpretativi inaccettabili: uno fra tutti, l'affermazione della necessità — in realtà non rinvenibile nel diritto positivo — di uno scopo di pubblica utilità delle fondazioni.

La prospettiva tradizionale è, d'altra parte, viziata da una considerazione

---

<sup>(14)</sup> Sulla necessità di coerenza sistematica della disciplina giuridica, cfr. fra i tanti MACCORMICK, *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in AA.VV., *L'analisi del ragionamento giuridico*, I, a cura di Comanducci e Guastini, Torino 1987, p. 243 ss.; FALZEA, *Dogmatica giuridica e diritto civile*, in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, Milano 1999, spec. pp. 248 ss., 293; VIOLA-ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Roma-Bari 2004, p. 229; SORRENTI, *L'interpretazione conforme a costituzione*, Milano 2006, p. 10 ss. Sull'atteggiamento della giurisprudenza, cfr. VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino 2002.

solo parziale dell'ambito di operatività del divieto dei fedecommissi, il quale non è limitato — al contrario di quanto spesso si afferma — al solo diritto successorio, ma riveste pari importanza anche nel settore degli atti tra vivi (come dimostra chiaramente il disposto dell'art. 795 c.c.), allo stesso modo del trust, dei vincoli di destinazione atipici e delle disposizioni condizionate e modali. Estendere lo studio delle sostituzioni fedecommissarie e dei relativi divieti oltre il limitato ambito delle successioni *mortis causa* riveste un'importanza decisiva sul piano sistematico, ai fini dell'interpretazione e applicazione non solo del diritto interno, ma anche dei rapporti internazionalprivatistici.

Al metodo sistematico deve accompagnarsi quello assiologico <sup>(15)</sup>: l'interpretazione del divieto dei fedecommissi e del relativo rilievo sistematico non può non tener conto della sostanza degli interessi confliggenti e della necessità del relativo bilanciamento, comune ai fenomeni considerati. Da un lato vi sono le esigenze del credito — quindi la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori del trustee, del fiduciario o dell'istituto, e dei creditori del disponente, testatore o donante — nonché la necessità di tutelare la libera circolazione dei beni e la sicurezza dei traffici giuridici, a presidio delle quali operano i principi di tipicità delle situazioni giuridiche reali e delle formalità pubblicitarie, in una con i limiti all'imposizione di divieti di alienazione e di vincoli di indisponibilità reali. Dall'altro lato vi sono i variegati interessi meritevoli dei sostituiti e dei beneficiari di vincoli di destinazione e trust, ma anche — sia pure in via riflessa — gli interessi dei titolari di diritti di credito inerenti agli scopi della destinazione, i quali pure reclamano adeguata tutela: è proprio a favore di quest'ultima categoria di creditori che si è sviluppato il fenomeno, ormai ben noto agli studiosi, della c.d. specializzazione della responsabilità patrimoniale <sup>(16)</sup>. Tuttavia, chi scorra le opere dottrinali e le motivazioni delle sentenze in materia di vincoli fedecommissari non può non constatare un diffuso approccio dogmatico e formalistico, che concentra l'attenzione su definizioni tratlaticie degli istituti,

<sup>(15)</sup> Sulla necessaria dimensione assiologica nell'interpretazione giuridica, cfr. soprattutto P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo « in claris non fit interpretatio », il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990; FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche*, I - *Il concetto del diritto*, Milano 1996, pp. 247 ss., 490 ss.; ID., *I principi generali del diritto*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, Milano 1999, p. 350 ss.; ID., *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, *ibidem*, p. 407.

<sup>(16)</sup> Cfr. su di esso ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 545 ss.; nonché, in ambito statunitense, HANSMANN-KRAAKMAN, *Il ruolo essenziale dell'organizational law*, in *Riv. soc.*, 2001, p. 21 ss.

e su requisiti di tipo *strutturale* delle fattispecie, al fine di incasellare queste ultime nella categoria delle sostituzioni vietate, anziché in altri istituti ammessi dall'ordinamento. Si cercherà invece di dimostrare che solo la doverosa attenzione alla sostanza degli interessi coinvolti e alla dimensione *funzionale* degli istituti oggetto di studio, unita a un'adeguata consapevolezza sistematica, consente di delimitare correttamente l'area del divieto rispetto a quella dei negozi consentiti.

Il bilanciamento tra gli interessi meritevoli di tutela dei beneficiari del vincolo e quelli dei creditori e dei terzi non deve essere effettuato dall'interprete caso per caso, né sulla base delle proprie personali valutazioni o di soggettive e aleatorie gerarchie di valori: si tratta piuttosto di valutazione effettuata una volta per tutte dal legislatore, nel momento stesso in cui ha deciso di dare cittadinanza o meno a determinati vincoli di destinazione. Solo l'interpretazione sistematica e assiologica e la rigorosa attenzione al diritto positivo consentono di distinguere tra le tipologie di interessi in astratto meritevoli di tutela (in particolare, agli effetti dell'art. 2645-*ter* c.c.)<sup>(17)</sup> e quelle che invece non lo sono (è il caso dei fedecommessi vietati), tenendo altresì conto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza<sup>(18)</sup>, i quali devono sempre — quindi anche in questo frangente — guidare l'opera dell'interprete.

La presente indagine si propone anche di dimostrare come sia stata proprio l'assenza di proporzionalità e ragionevolezza — nelle più diffuse

---

(17) La « ragionevolezza » *ex* art. 2645-*ter* c.c. va intesa non già come « prevalenza » degli interessi dei beneficiari rispetto a quelli dei suddetti terzi, bensì in termini di « specificità », « autonomia » e « alterità » dei suddetti interessi rispetto a quello alla mera « protezione » del patrimonio del disponente (PETRELLI, *op. ult. cit.*, p. 1114 ss.); oltre che di « proporzionalità » dei mezzi predisposti per il raggiungimento dello scopo. Con tutte le conseguenze del caso: autonomia e alterità richiedono che la destinazione sia « strumentale » al perseguimento dei suddetti interessi; la proporzionalità esige che l'entità del patrimonio destinato non ecceda quanto necessario o utile ai fini programmati. Una metodologia corrispondente deve essere applicata allo studio dei fedecommessi e dei relativi divieti.

(18) Sui criteri di proporzionalità e ragionevolezza, v. da ultimi S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli 2012; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli 2015; AA.Vv., *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, a cura di G. Perlingieri e A. Fachechi, Napoli 2017; AA.Vv., *Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità*, a cura di Fachechi, Napoli 2019; VILLANACCI, *La ragionevolezza nella proporzionalità del diritto*, Torino 2020; CAPOBIANCO, *Proporzionalità e giustizia del caso concreto*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, Napoli 2018, p. 323; LIPARI, *Diritto civile e ragione*, Milano 2019; G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716; Id., *Sul criterio di ragionevolezza*, in *Scritti in memoria di Michele Costantino*, 2, a cura di Macario, Addante e Costantino, Napoli 2019, p. 1039.

interpretazioni del regime di « inalienabilità » dei beni in fedecommesso — a determinare il disorientamento degli interpreti: i quali hanno spesso « forzato » il dato normativo alla luce di una precomprensione, determinata dall'acritica recezione di una tradizione storica in realtà non univoca, e senza tenere adeguatamente conto del diritto positivo vigente, il quale in realtà consente di disporre dei beni vincolati, salva l'eventuale successiva caducazione dell'atto di alienazione secondo il modello adottato dall'art. 1357 c.c. È sempre l'adozione di una corretta prospettiva metodologica, di tipo sistematico e assiologico — che non si limiti perciò a ricorrere in modo apodittico all'abusata « scorciatoia interpretativa » dell'eccezionalità — a consentire di risolvere in modo soddisfacente il dubbio circa l'estensibilità o meno della disciplina del c.d. fedecommesso assistenziale all'ipotesi in cui soggetto istituito sia un beneficiario di amministrazione di sostegno.

Il presente lavoro non si propone come obiettivo lo studio specifico del c.d. fedecommesso assistenziale introdotto con la riforma del diritto di famiglia — fenomeno in sé di ben limitata applicazione — bensì di indagare sulla *ratio* e la portata sistematica del *divieto* dei fedecommessi, nel confronto con il regime normativo di *istituti affini*. Si propone, altresì, di valutare la portata sistematica della disciplina dedicata alle sostituzioni fedecommissarie consentite, in particolare degli articoli 693-696 c.c., che disciplinano la situazione giuridica dell'istituito, nel confronto con quella più generale dei titolari di proprietà risolubile o gravata da vincoli di destinazione; nonché la situazione giuridica del sostituito, nel confronto con quella del titolare di aspettativa condizionale, o del beneficiario del trust o del vincolo di destinazione <sup>(19)</sup>. Tutto ciò consente anche di valorizzare gli elementi desumibili dalla complessiva disciplina dei fedecommessi — con adeguato approfondimento dei formanti dottrinale e giurisprudenziale, anche risalenti nel tempo <sup>(20)</sup> — nell'interpretazione e applicazione di altri istituti a disposizione

---

<sup>(19)</sup> Ai fini indicati nel testo, rilevano anche altre fattispecie destinatorie speciali (come il fondo patrimoniale, e gli abrogati istituti della dote e del patrimonio familiare) le quali — pur non costituendo oggetto *ex professo* della presente indagine — possono illuminare sul piano sistematico l'analisi interpretativa, anche in considerazione dell'origine storica della relativa disciplina, in alcuni casi coeva rispetto a quella dei fedecommessi. Cfr. in particolare, sul rilievo sistematico delle destinazioni patrimoniali « speciali », LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Contr. impr.*, 2007, p. 229.

<sup>(20)</sup> Il limitato ambito di applicazione della vigente disciplina delle sostituzioni fedecommissarie consentite ha condotto la dottrina contemporanea a un sostanziale disimpegno dal tema in esame; dal canto suo, la recente giurisprudenza si limita generalmente a riprendere formule tralattiche, concentrando la propria attenzione su questioni di interpretazione degli atti negoziali. Sono, perciò, soprattutto dottrina e giurisprudenza formatasi fino alla prima metà del ventesimo secolo a fornire gli spunti più preziosi ai fini della presente indagine: sia per il

dell'autonomia privata, a partire dai negozi sottoposti a condizione, dalle disposizioni gravate da oneri e dagli atti istitutivi di vincoli di destinazione.

## II. *Segue: individuazione delle ipotesi di lavoro.*

È, a questo punto, opportuno delineare rapidamente le ipotesi di lavoro che si intendono sottoporre a verifica, anticipando alcune delle conclusioni a cui si giungerà all'esito delle riflessioni che ci si propone di effettuare.

La prima direttrice di indagine, finalizzata ad esplorare il fondamento giuridico del divieto dei fedecommessi nel vigente ordinamento italiano, condurrà a ravvisare tale fondamento — in contrasto con l'opinione tradizionale — nel profilo *funzionale* dell'istituto, e precisamente nell'inidoneità della causa genericamente liberale, incentrata sull'interesse non patrimoniale del disponente a giustificare trasferimenti di ricchezza in ordine successivo in dipendenza della morte del precedente istituito; con la conseguente sottrazione all'area del divieto dei trasferimenti in ordine successivo, e dei correlati vincoli di destinazione, giustificati da interessi specifici e meritevoli di tutela; come pure delle attribuzioni successive destinate a operare in un momento diverso dalla morte del primo istituito.

In tale ottica, ci si propone di dimostrare come il rilievo dei connotati *strutturali* della fattispecie risulti ridimensionato rispetto ai profili funzionali: anche nel senso della ricomprensione nell'orbita del divieto di fenomeni di « immobilizzazione minore » — quali sono gli usufrutti successivi, le disposizioni con effetti solamente obbligatori come le rendite successive, i legati *per damnationem* e le disposizioni modali, ove programmati per avere attuazione dopo la morte del soggetto istituito. L'assenza di adeguato fondamento causale rende sufficiente a far scattare il divieto — come dimostrano le previsioni degli artt. 697-699 c.c. — anche la generica immobilizzazione del patrimonio del debitore agli effetti dell'art. 2740 c.c., la quale si estenda per un periodo eccessivamente lungo e risulti in collegamento funzionale con la morte del debitore medesimo. Per converso, ove detto fondamento causale risulti invece idoneo, anche queste fattispecie possono essere validamente perfezionate. La centralità del profilo funzionale giustifica

---

livello pregevole degli approfondimenti a suo tempo dedicati alla materia, e per la quantità dei contributi e delle decisioni rese; sia perché il panorama normativo attuale — caratterizzato dal divieto generalizzato dei fedecommessi, se si eccettua il ben ristretto ambito del fedecommesso assistenziale — è paragonabile a quello esistente nella vigenza del codice civile del 1865, che vietava *tout court* sostituzioni fedecommissarie, usufrutti e rendite successive. Da ciò la particolare attenzione dedicata, nel presente lavoro, alla dottrina e alla giurisprudenza anteriori al codice civile del 1942.

la reazione dell'ordinamento in caso di utilizzo patologico di istituti destinati — anche quando accompagnati dalla creazione di soggetti di diritto come le fondazioni — in difetto di interessi e scopi specifici meritevoli.

Si cercherà inoltre di dimostrare che soltanto nell'accennata ottica funzionale il ruolo attribuito alla *morte dell'istituto* (contenuto negli artt. 692, 791, 795 e 796 c.c.) può assumere rilievo centrale. La morte suddetta rileva non solo sul piano cronologico, ossia per la lunga durata del vincolo fedecommissario destinato a permanere per tutta la vita dell'istituto, ma anche nella sua dimensione funzionale, la quale deve essere però correttamente intesa: non si tratta — come generalmente si afferma — di tutelare la libertà di testare dell'istituto, o di precludere la regolamentazione della sua successione da parte del disponente, bensì della rilevanza socio-economica del riferimento al *dies mortis* nella valutazione legale tipica del plurimo passaggio generazionale programmato.

D'altra parte, valorizzando sia l'ampia portata del rinvio contenuto nell'art. 795 c.c., sia la natura materiale delle norme in esame, l'indagine mira a dimostrare l'*autonomia* del divieto dei fedecommissi rispetto alla specifica disciplina delle successioni *mortis causa* o delle donazioni: il divieto ha ad oggetto tutte le fattispecie — sia testamenti che negozi tra vivi con causa genericamente liberale, comprese le c.d. donazioni indirette — finalizzate ad operare trasferimenti in ordine successivo e astrattamente idonee a costituire i corrispondenti vincoli di destinazione sui beni o sul patrimonio dell'istituto.

Una seconda direttrice di indagine sottopone ad analisi alcuni profili di disciplina delle sostituzioni fedecommissarie nelle fattispecie consentite dall'ordinamento, per raffrontarle con quelle delle fattispecie condizionali e dei vincoli di destinazione. Si tratta — fatta astrazione per i presupposti delle fattispecie ammesse, di natura eccezionale — di aspetti regolamentari contenuti in *norme materiali* o « *transtipiche* », tendenzialmente applicabili sia alle situazioni di pendenza condizionale che agli altri vincoli di destinazione a uno scopo. Lo studio delle singole norme — dall'individuazione del possibile oggetto dei vincoli, al profilo degli scopi necessari o consentiti, al regime di inespropriabilità, alle norme a tutela dei legittimari, e altro ancora — si rivelerà prezioso, in quanto consentirà di colmare alcune apparenti lacune di disciplina e di sottoporre a verifica la coerenza del sistema, nel raffronto con le norme specifiche dettate in relazione ad altre tipologie di vincoli, ivi compresi i trust disciplinati da leggi straniere.

Partendo da tali basi, potrà aversi conferma dell'applicabilità del divieto dei fedecommissi — posto da norme materiali — anche alle disposizioni condizionali e modali, nonché ai vincoli di destinazione di tipo diverso e ad ulteriori *istituti* « *affini* », ogni qualvolta siano in tal modo programmati

plurimi trasferimenti di ricchezza in ordine successivo, e difetti una sufficiente giustificazione causale. Diversamente, è salva la validità delle succitate disposizioni condizionali o modali e dei vincoli di destinazione quando faccia difetto l'« ordine successorio », ovvero nei casi in cui sia ravvisabile un'adeguata giustificazione funzionale.

L'indagine si concentrerà, infine, sulla *disciplina internazionalprivatistica*, in particolare sull'individuazione dei criteri di collegamento da impiegare per l'individuazione della legge applicabile alla sostituzione fedecommissaria: le cui caratteristiche ne consentono la sussunzione all'interno del concetto di trust « convenzionale », quale definito dall'art. 2 della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Con la conseguenza di rendere possibile su tali basi la scelta della legge regolatrice del fedecommesso, e più in generale di individuare una disciplina di conflitto unitaria per tutti i fedecommissi, quale che sia il titolo che abbia dato loro origine. L'area del possibile intervento dell'autonomia privata ne risulterà ulteriormente ampliata, grazie al possibile impiego di istituti di diritto straniero a seguito di scelta della legge applicabile.

All'esito dell'indagine, risulterà confermata la notevole importanza sistematica della disciplina dettata dagli artt. 692 ss. c.c., utile tra l'altro ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività e della disciplina di numerosi *istituti affini* al fedecommesso, tra i quali le disposizioni plurime sottoposte a condizioni alternative o a termini, le disposizioni modali e obbligatorie in genere, e altre fattispecie destinatorie. E sarà possibile valutare correttamente — anche grazie a un'accorta applicazione della *disciplina internazionalprivatistica* — sia i rapporti tra fedecommissi e trust, sia le potenzialità applicative delle sostituzioni fedecommissarie regolate da leggi straniere, al fine di perseguire risultati in alcuni casi non coincidenti con quelli realizzabili a mezzo di altri istituti destinatori.

L'opera affronta con metodo innovativo la tematica del divieto delle sostituzioni fedecommissarie, evidenziandone il rilevante impatto sistematico nel vigente ordinamento. Anche all'esito di ampia indagine storica e comparatistica, il fondamento del divieto viene individuato nei caratteri funzionali, anziché strutturali, dell'istituto (l'esistenza di plurime attribuzioni in ordine successivo, con causa genericamente liberale); nel contempo, vengono posti in rilievo i collegamenti con il trust, secondo il concetto fatto proprio dalla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Sono analizzati, di conseguenza, gli ambiti di operatività dell'autonomia privata con riferimento a numerosi istituti, tra cui: i fedecommissi a effetti obbligatori, le c.d. sostituzioni *de residuo*, le disposizioni alternativamente condizionate, le disposizioni fiduciarie, i vincoli di destinazione, le fondazioni, gli oneri da adempiersi *post mortem*, i patti di accrescimento posteriore all'acquisto, i divieti negoziali di alienazione.

---

#### **GAETANO PETRELLI**

Notaio, è autore di numerosi contributi monografici nelle materie del diritto civile e del diritto internazionale privato. Direttore della collana "Formulario notarile commentato" (Lefebvre Giuffrè).

€ **105,00**

024222825

ISBN 978-88-28-86397-7



9 788828 863977